

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CXV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 GENNAIO 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ERMINI

INDICE	PAG.	PAG.
Comunicazioni del Presidente:		
PRESIDENTE	1553	
Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):		
CAIAZZA e DAL CANTON MARIA PIA: Modifiche alla legge 14 dicembre 1955, n. 1293, sulla istruzione professionale dei ciechi. (2861)	1554	
PRESIDENTE	1554, 1555, 1556, 1557, 1558	
PERDONÀ, <i>Relatore</i>	1554, 1555, 1556	
BADINI CONFALONIERI	1554, 1556	
TITOMANLIO VITTORIA	1554	
BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1554, 1555, 1556, 1557, 1558	
CAIAZZA	1555, 1556	
LIMONI	1556	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		
Autorizzazione alla spesa di lire 2.200.000 per il pagamento delle indennità e il rimborso delle spese di trasporto a favore del personale delle Segreterie universitarie. (3255)	1558	
PRESIDENTE	1558, 1559	
LIMONI, <i>Relatore</i>	1558, 1559	
BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1558	
		Proposta di legge (Rinvio della discussione):
		RESTA: Riconoscimento ai professori ordinari delle Università e degli Istituti di istruzione superiore del servizio prestato presso Enti pubblici. (2437)
		1559
		PRESIDENTE
		1559, 1560
		BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>
		1560
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE
		1560
		La seduta comincia alle 10,10.
		BUZZI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
		(È approvato).
		Comunicazioni del Presidente.
		PRESIDENTE. Desidero esprimere i miei rallegramenti per il ritorno nella Commissione dei colleghi Cerreti Alfonso e Seroni, che ne sono stati lontani per molto tempo a cagione del loro stato di salute. (Cenni di consenso).

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Caiazza e Dal Canton Maria Pia: Modifiche alla legge 14 dicembre 1955, n. 1293, sulla istruzione professionale dei ciechi (2861).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Caiazza e Dal Canton Maria Pia: « Modifiche alla legge 14 dicembre 1955, n. 1293, sulla istruzione professionale dei ciechi ».

Comunico alla Commissione che la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere favorevole alla proposta di legge.

Do la parola al relatore onorevole Perdonà.

PERDONÀ, *Relatore*. Con la legge 14 dicembre 1955, n. 1293, si dava riordinamento alle scuole di istruzione professionale per ciechi. Ma, nella applicazione della suddetta legge, si è notato che il personale che prestava servizio e che rientrava nell'articolo 11 di quella legge era superiore all'organico stabilito dalla legge stessa. Inoltre, l'aumento lento ma costante di questi giovani, privi di vista e desiderosi di un avviamento professionale, ha portato ad ulteriore allargamento degli organici, per cui altro personale sarebbe in grado di usufruire di quella legge. A ciò vogliono provvedere la presente proposta di legge, nonché i miei emendamenti, con i quali si verrebbe a sistemare tutto il settore e si darebbe modo alle scuole per ciechi di poter perfettamente funzionare fin da quest'anno. Infatti, mentre con la tabella A della legge del 1955 i posti erano in numero di 50, con la nuova tabella A essi vengono portati a 92. Per quanto riguarda la tabella B, il numero dei posti è portato da 29 a 42 e per la tabella C da 33 a 44.

In particolare si è preso in esame l'allargamento dell'organico delle scuole professionali di Napoli e di Firenze, le quali sono ancora bloccate all'organico del 1941 e non hanno potuto essere sistemate convenientemente, perché non è mai uscito il relativo regolamento.

BADINI CONFALONIERI. Se invece del centro-sinistra si facesse un po' di organica amministrazione!

PERDONÀ, *Relatore*. Con questa legge abbiamo anche la possibilità di sistemare la scuola per ciechi di Catania. Infatti, il Ministero della pubblica istruzione, allo scopo di favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico dei privi di vista, istituì a fianco della

scuola elementare dell'Istituto « Ardizzone Gioeni » di Catania, una scuola di avviamento per ciechi a partire dall'anno 1958-59. Non era quindi possibile, per il personale di quell'istituto, statizzato solo tre anni prima della legge 14 febbraio 1955, n. 1293, poter vantare il quinquennio di servizio, previsto dalla legge stessa, quantunque detto personale già insegnasse da sei anni con lodevole qualifica nella scuola privata e poi parificata, e sempre precedentemente al triennio espletato nella scuola ormai statizzata.

È necessario in conseguenza abbassare il quinquennio ad un triennio, come è previsto all'articolo 4 del presente progetto di legge.

C'è da rilevare, per ultimo, che la proposta di legge non presenta un eccessivo aggravio per l'onere sostenuto dallo Stato, perché il personale in parola già presta servizio con regolare incarico da parte dei competenti provveditorati agli studi.

Per quanto detto, confido che la Commissione voglia dare il suo voto favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BADINI CONFALONIERI. Ma i ciechi sono aumentati?

PERDONÀ, *Relatore*. No, ma aumenta il numero di essi che si indirizzano verso una istruzione professionale, anche in relazione alle aumentate occasioni di lavoro.

TITOMANLIO VITTORIA. C'è da rilevare che alcuni insegnanti fanno parte dell'organico di altre scuole, ma sono distaccati nelle scuole per ciechi perché in queste manca il personale.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In linea di massima il Governo è favorevole all'approvazione della proposta di legge e agli emendamenti presentati dal Relatore, salvo poche modifiche.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò in votazione:

ART. 1.

« La tabella A annessa alla legge 14 dicembre 1955, n. 1293, è sostituita dalla tabella A annessa alla presente legge ».

(È approvato).

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1962

L'onorevole Perdonà ha presentato il seguente articolo 1-bis:

« La tabella A annessa al regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449, è sostituita con le tabelle B e C annesse alla presente legge ».

PERDONÀ, *Relatore*. Questo articolo 1-bis riguarda gli Istituti professionali di Firenze e di Napoli.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Invece di fare un secondo articolo, si potrebbe considerare questo articolo 1-bis come secondo comma dell'articolo 1 e dire così:

« È altresì sostituita con le tabelle B e C annesse alla presente legge, la tabella A di cui al regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449 ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Perdonà nella formulazione letta dal Governo, che diventa pertanto il secondo comma dell'articolo 1.

(È approvato).

L'articolo 1 rimane pertanto così formulato:

« La tabella A annessa alla legge 14 dicembre 1955, n. 1293, è sostituita dalla tabella A annessa alla presente legge.

È altresì sostituita con le tabelle B e C annesse alla presente legge, la tabella A di cui al regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo. Ne do lettura:

ART. 2.

Le norme di cui agli articoli 11 e 12 della legge 14 dicembre 1955, n. 1293, sono richiamate in vigore a partire dal 1° ottobre successivo alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'onorevole Perdonà propone di aggiungere le seguenti parole:

«... e sono estese anche alle scuole degli Istituti di istruzione professionale per i ciechi P. Colosimo di Napoli e Vittorio Emanuele II di Firenze ».

Pongo in votazione l'articolo 2 con l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Perdonà a cui il Governo è favorevole.

L'articolo rimane così formulato:

« Le norme di cui agli articoli 11 e 12 della legge 14 dicembre 1955, n. 1293, sono richiamate in vigore a partire dal 1° ottobre successivo alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, e sono

estese anche alle scuole degli istituti di istruzione professionale per i ciechi P. Colosimo di Napoli e Vittorio Emanuele II di Firenze ».

(È approvato).

L'onorevole Perdonà ha presentato il seguente articolo 2-bis:

« In deroga alle norme di cui agli articoli 11 e 12 della legge 15 dicembre 1955, n. 1293, il personale insegnante e tecnico-pratico, anche se cieco, che alla data di pubblicazione della presente legge sia in servizio continuativo da almeno un triennio presso la scuola di avviamento per ciechi dell'Istituto « Ardizzone Gioeni » di Catania è inquadrato, previa ispezione disposta dal Ministero della pubblica istruzione, nei posti di ruolo di cui all'annessa tabella A, purché il servizio risultasse prestato lodevolmente in posto analogo a quello nel quale aspira ad essere inquadrato, e purché possieda il prescritto titolo di studio.

Il personale suindicato di detto Istituto, qualora non possieda il necessario titolo di studio, ma per documentata attività lodevolmente svolta presso la scuola suindicata, per almeno un triennio continuativo, alla data di pubblicazione della presente legge, abbia dimostrato particolare competenza e singolare perizia nelle funzioni esercitate e, soprattutto nel campo tifologico, potrà essere inquadrato nei posti di ruolo ai sensi del precedente comma del presente articolo, dal Ministero della pubblica istruzione ».

Quale è il parere del Governo su tale emendamento?

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo si dichiara favorevole all'emendamento; desidererebbe soltanto che fosse sostituita al secondo comma l'espressione «... ai sensi del precedente comma » con la seguente: «... con le modalità di cui al precedente comma ».

CAIAZZA. Mi riferisco al primo rigo dell'emendamento, laddove si parla di deroga alle norme di cui agli articoli 11 e 12, ecc...

Sembra a me che di deroga vera e propria debba parlarsi solo nei confronti dell'articolo 11, in quanto l'articolo 12 non fa che estendere ad altri casi la norma.

PRESIDENTE. Ritengo sia comunque prudente lasciare il riferimento anche per quanto concerne l'articolo 12.

Pongo quindi in votazione l'articolo 2-bis, di cui ho prima dato lettura, modificato secondo quanto proposto dal Governo.

(È approvato).

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1962

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

ART. 3.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti dei capitoli 69, 75, 77 e corrispondenti successivi dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

A proposito di tale articolo, do lettura del parere espresso dalla V Commissione nei confronti del provvedimento che stiamo esaminando:

« La Commissione delibera di esprimere parere favorevole, formulando peraltro la condizione che le indicazioni fornite con l'articolo 3 risultino aggiornate in riferimento all'esercizio 1961-62, che risulti inoltre determinata la quota della maggior spesa da imputare a riduzione di ciascuno dei tre capitoli richiamati, che si autorizzi espressamente il Ministro del tesoro ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio ».

PERDONÀ, *Relatore*. Per quanto concerne la prima e la terza delle condizioni poste dalla V Commissione, possiamo essere d'accordo. Non altrettanto, mi pare, per la seconda.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vi è da notare che, per quanto concerne la copertura del provvedimento in esame, il Ministero della pubblica istruzione ha fatto già rilevare come i normali stanziamenti di bilancio siano sufficienti.

PRESIDENTE. Ma la V Commissione, competente in materia, desidera conoscere come la spesa vada imputata a riduzione di ciascun capitolo.

BADINI CONFALONIERI. Potremmo approvare la legge dando incarico al Ministero della pubblica istruzione di provvedere successivamente alla ripartizione.

PERDONÀ, *Relatore*. ...che è, d'altronde, di carattere così tecnico e ministeriale, che non so neppure se sia nelle nostre possibilità farla.

PRESIDENTE. Abbiamo questa via di uscita: ci limitiamo oggi a votare i vari articoli del provvedimento, tranne questo, ed io mi metterò successivamente, insieme con il relatore, in contatto con la Commissione competente per vedere cosa è possibile fare.

CAIAZZA. Ma quando noi autorizziamo il Ministero del tesoro a fare le opportune variazioni di bilancio, non è forse implicita in tale autorizzazione anche...

PRESIDENTE. Non possiamo discuterne noi, onorevole Caiazza.

Io, comunque, sono d'accordo con lei.

LIMONI. Sempre a proposito dell'articolo 3, onorevole Presidente, mi sembra che l'espressione « e corrispondenti successivi » sia ambigua, per lo meno grammaticalmente parlando.

Sarebbe, a mio avviso, più opportuno dire: « all'onere derivante dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti dei capitoli... (non credo siano esatti quelli indicati nel testo) dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1961-62 e dei capitoli corrispondenti dei successivi esercizi ».

PRESIDENTE. L'articolo 3, tenuto conto dei suggerimenti della V Commissione e dell'onorevole Limoni, potrebbe essere così formulato:

« All'onere derivante dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti dei capitoli 70, 76, 78 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1961-62 e dei capitoli corrispondenti dei successivi esercizi.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio ».

Pongo in votazione tale articolo, con la riserva di interpellare in merito, la V Commissione Bilancio.

(È approvato).

Passiamo ora alla tabella A. Ne do lettura.

TABELLA A.

	Numero dei posti
Direttori senza insegnamento	11
Cultura generale	11
Matematica ed elementi di scienze fisiche, naturali e d'igiene	11
Materie tecniche maschili	9
Materie tecniche femminili	5
Insegnamenti tecnico-pratici maschili.	22
Insegnamenti tecnico-pratici femminili.	11
Musica e canto	11

Nota. — Fermo restando il numero complessivo di posti di ruolo, le materie della cattedra, e i posti di insegnanti tecnico-pratici di cui sopra, potranno essere, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, modificati in relazione alle particolari esigenze delle singole scuole e corsi.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1962

L'onorevole Perdonà propone di sostituire, al primo rigo, la parola « direttore » con la parola « preside », e al settimo rigo di portare a « 15 » il numero dei posti. Pertanto la tabella rimarrebbe così formulata:

	Numero dei posti
Presidi senza insegnamento	11
Cultura generale	11
Matematica ed elementi di scienze fisiche, naturali e d'igiene	11
Materie tecniche maschili	6
Materie tecniche femminili	5
Insegnanti tecnico-pratici maschili	22
Insegnanti tecnico-pratici femminili	15
Musica e canto	11

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo si dichiara favorevole all'accoglimento di tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la tabella A, comprensiva della nota, nel testo proposto dal Relatore Perdonà.

(È approvata).

Passiamo alla tabella B proposta dal relatore. Ne do lettura:

TABELLA B.

ISTITUTO PROFESSIONALE « P. COLOSIMO »
PER I CIECHI (NAPOLI).

	Numero dei posti
<i>Scuola tecnica.</i>	
Presidi senza insegnamento	1
Cultura generale	1
Scienze	1
Lingua francese	1
Assistenti (a)	5
Insegnanti tecnico-pratici	16
<i>Personale amministrativo:</i>	
Segretari economi	1
Applicati di segreteria	3
<i>Scuola secondaria di avviamento professionale</i>	
Cultura generale	1
Matematica e contabilità	1
Assistenti (a)	1
Insegnanti tecnico-pratici	8
Vita di relazione	1
Scrittura e dattilografia	1

(a) Godono del trattamento giuridico ed economico previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli Istituti di 2° grado e possono essere destinati all'insegnamento tecnico e tecnologico delle varie lavorazioni e considerati quali Capo-tecnici.

Pongo in votazione la tabella B a cui il Governo è favorevole.

(È approvata).

Passiamo alla tabella C proposta dal Relatore. Ne do lettura:

TABELLA C.

ISTITUTO PROFESSIONALE « VITTORIO EMANUELE II » PER I CIECHI (FIRENZE)

	Numero dei posti
<i>Scuola tecnica.</i>	
Preside senza insegnamento	1
Cultura generale	1
Scienze	1
Disegno e disegno professionale	1
Vita di relazione	1

Personale tecnico:

Assistenti (a)	4
Insegnanti tecnico-pratici	10

Personale amministrativo:

Segretario economo	1
Applicati di segreteria	3

Scuola professionale femminile.

Cultura generale	1
Merceologia, contabilità, cond. aziendale	1

Personale tecnico:

Insegnanti tecnico-pratici	1
--------------------------------------	---

Avviamento professionale maschile e femminile.

Cultura generale	2
Matematica, contabilità, cond. aziendale	2
Materie tecniche	1
Economia domestica	1
Scrittura e dattilografia (di ruolo C)	1
Canto corale	1
Disegno geometrico	1

Personale tecnico:

Insegnanti tecnico-pratici (maschile)	3
Insegnanti tecnico-pratici (femminile)	3

(a) Uno degli assistenti può essere destinato alle funzioni tiftotecniche. Gli assistenti godono del trattamento previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli Istituti di 2° grado.

Nota. — Fermo restando il numero complessivo di posti di ruolo, le materie delle cattedre e i posti di insegnanti tecnico-pratici di cui sopra, potranno essere, con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, di concerto con quello del Tesoro, modificati in relazione alle particolari esigenze delle singole scuole e corsi.

Con analogo decreto sarà provveduto alla specificazione ed alle variazioni delle qualifiche del personale tecnico e saranno altresì determinati i posti da coprire con personale incaricato. Tale nota si riferisce alla Tabella B sopradetta.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1962

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole e fa soltanto osservare che nella tabella dell'Istituto di Firenze, Scuola professionale femminile, il numero di posti degli insegnanti tecnico-pratici è quattro.

PRESIDENTE. Debbo rilevare che la forma di questa tabella mi lascia in qualche punto perplesso; vedremo di migliorarla in sede di coordinamento. Pongo in votazione la tabella C, con la modifica proposta dal Governo.

(È approvata).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in una prossima seduta se avremo il parere favorevole della V Commissione sul testo dell'articolo 3, ora 4 e sulle nuove tabelle proposte dal Relatore.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Autorizzazione alla spesa di lire 2.200.000 per il pagamento delle indennità e il rimborso delle spese di trasporto a favore del personale delle Segreterie universitarie (3255).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione alla spesa di lire 2.200.000 per il pagamento delle indennità e il rimborso delle spese di trasporto a favore del personale delle Segreterie universitarie ».

È relatore di questo disegno di legge l'onorevole Limoni.

LIMONI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come è detto anche nell'articolo 1 del presente disegno di legge, si tratta di un provvedimento di sanatoria.

Nel corso dell'esercizio 1959-60 sono stati espletati, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 3 gli esami per la immissione nelle carriere iniziali, nonché gli esami di promozione a qualifiche intermedie nei ruoli del personale delle segreterie universitarie. È avvenuto però che le spese sostenute e imputabili a questo capitolo sono state quasi il doppio di quelle che erano state previste in 2 milioni e mezzo. Pertanto, con il presente disegno di legge, si propone di integrare la spesa di 2 milioni e mezzo con altri 2 milioni e 200 mila lire.

Il disegno di legge al primo articolo si esprime appunto nel senso di varare un provvedimento di sanatoria per l'eccedenza di una spesa e all'articolo 2 stabilisce di

imputare il nuovo onere al capitolo 133 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1960-61.

Per ragioni già dette in precedenza, ritengo che anche in questo provvedimento bisognerà cambiare il capitolo da 133 a 139 e l'esercizio finanziario da 1960-61 al 1961-62.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Vorrei rilevare che queste missioni sono state compiute non soltanto dal personale delle segreterie universitarie, ma anche da personale universitario e anche da professori. Infatti fra il titolo della legge e l'articolo 1 c'è una sconcordanza. Pertanto bisognerà modificare sia il titolo della legge sia l'articolo 1.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è naturalmente favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il titolo della legge in questa formulazione:

« Autorizzazione alla spesa di lire 2.200.000 per il pagamento delle indennità e il rimborso delle spese di trasporto a favore del personale universitario ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 1. Ne do lettura:

ART. 1.

È data sanatoria all'eccedenza di spesa di lire 2.200.000 verificatasi nell'esercizio finanziario 1959-60 per indennità e rimborso spese di trasporto per missioni effettuate dal personale del Ministero della pubblica istruzione per conto dei servizi dell'Istruzione superiore.

In relazione a quanto detto dianzi, l'articolo va così formulato:

« È data sanatoria all'eccedenza di spesa di lire 2.200.000 verificatasi nell'esercizio 1959-1960 per indennità e rimborso di spese di trasporto a favore di personale universitario per missioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione per conto dei servizi dell'Istruzione superiore ».

Pongo in votazione l'articolo 1 così modificato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo. Ne do lettura:

« All'onere di cui al precedente articolo si provvederà mediante riduzione dello stanziamento dal capitolo n. 133 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1960-61.

Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Il relatore propone di sostituire il capitolo 133 con il capitolo 139 e l'esercizio finanziario 1960-61 con l'esercizio finanziario 1961-62.

In una prima seduta la Commissione Bilancio aveva espresso questo parere:

« La Commissione delibera di rinviare la espressione del parere al fine di meglio chiarire le ragioni che hanno consigliato il Governo di provvedere alla sanatoria della maggiore spesa di cui all'articolo 1 a carico dell'esercizio 1960-61 già scaduto e non già tempestivamente con nota di variazione ovvero a carico del corrispondente capitolo del corrente esercizio finanziario.

Si prega pertanto codesta Commissione di volere anch'essa soprassedere all'esame di merito del provvedimento ».

In una successiva seduta la V Commissione ha espresso questo parere:

« La Commissione Bilancio ha esaminato nella sua seduta in data 25 ottobre 1961 il disegno di legge: " Autorizzazione alla spesa di lire 2.200.000 per il pagamento delle indennità e il rimborso delle spese di trasporto a favore del personale delle segreterie universitarie " (3255) ed ha rilevato come la copertura della maggiore spesa di lire 2.200.000 risulti imputata a carico del capitolo 133 del bilancio della pubblica istruzione per il 1960-61 e che pertanto si dovrebbe considerare scaduta, a partire dal 30 giugno 1962, la possibilità di attingere a tale capitolo in base a quanto disposto dalla vigente legge sulla contabilità generale dello Stato (che prescrive di passare ad economia tutte le somme non impegnate su ciascun capitolo alla fine del relativo esercizio).

La Commissione ha ribadito il principio — già in altra occasione affermato — che la deroga a tale disposizione della legge sulla

contabilità generale dello Stato, contemplata dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64, è riferibile solo agli stanziamenti iscritti nel fondo globale ovvero a quelli recati da un eventuale provvedimento di variazione al bilancio ad integrazione dello stesso fondo globale e non a qualsiasi altro stanziamento che non risulti originariamente destinato a fronteggiare oneri dipendenti da provvedimenti legislativi non ancora perfezionati.

La Commissione, tuttavia, accogliendo le vive premure a ciò espresse dal Governo, ha deliberato di esprimere in via di sanatoria parere favorevole al disegno di legge, pur riaffermando il principio della più corretta e restrittiva interpretazione della legge 27 febbraio 1955, n. 64, sempre adottata da questa Commissione ».

LIMONI, *Relatore*. Ciò vuole dire imputare questa spesa ad un esercizio già scaduto. Ho proposto quella variante perché è norma consueta quella di imputare una spesa all'esercizio corrente.

PRESIDENTE. Sembra però che la V Commissione abbia accettato che la spesa sia imputata all'esercizio 1960-61. Può rimanere stabilito, quindi, di votare questo articolo nel testo originario e eventualmente perfezionarlo in sede di coordinamento.

(Così rimane stabilito).

Pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Resta: Riconoscimento ai professori ordinari delle Università e degli Istituti di istruzione superiore del servizio prestato presso Enti pubblici (2437).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Resta: « Riconoscimento ai professori ordinari delle Università e degli Istituti di istruzione superiore del servizio prestato presso Enti pubblici ». L'esame di tale proposta di legge iniziato in una seduta precedente, fu rinviato in quanto si notò che il problema, che incontrava diverse perplessità (debbo dire anche le mie), meritava di essere più atten-

tamente vagliato. Anche il Governo si riservò di esprimere il proprio parere.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il quale è, debbo dire, negativo.

PRESIDENTE. Io proporrei, allora, tenuto conto di tale parere contrario, una sospensione della discussione del provvedimento, che sarà ripresa a data da destinarsi.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

«Autorizzazione alla spesa di lire 2.200.000 per il pagamento delle indennità e il rim-

borso delle spese di trasporto a favore del personale universitario» (3255):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessi Maria, Badini Confalonieri, Baldelli, Caiazza, Cerreti Alfonso, Codignola, D'Ambrosio, De Grada, Di Benedetto, Di Luzio, Ermini, Franco Pasquale, Leone Raffaele, Limoni, Marangone, Marotta Vincenzo, Perdonà, Pitzalis, Rampa, Reale Giuseppe, Rivera, Savio Emanuela, Scaglia Giovanni Battista, Seroni e Titomanlio Vittoria.

La seduta termina alle 11,5.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI